

## LE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE REGOLAMENTATE

La legge 2016 n. 76, nota come Legge Cirinnà e costituita da un solo articolo e 69 commi, ha notevolmente modificato lo scenario dei rapporti di coppia introducendo incisivi elementi di novità alle convivenze nonché determinando l'ingresso nel nostro ordinamento della figura della coppia di omosessuali che si dichiarino allo Stato Civile quali componenti dell'“unione civile”.

Per quanto concerne le “convivenze di fatto”, ad esse sono dedicati i commi 36 e seguenti della legge; si tratta della stabile convivenza tra due persone maggiorenti unite da un legame affettivo e dalla reciproca assistenza morale e materiale senza vincoli di parentela, affinità o adozione né unite da matrimonio o da un'unione civile. Si tratta, pertanto, di un situazione “di fatto”, stabile di per se stessa anche se non derivante dalla celebrazione di un atto o di un'iscrizione.

La stessa iscrizione anagrafica, si legge, infatti, in una nota del Ministero dell'Interno (protocollo n. 231 del 6.02.2017) è finalizzata all'accertamento della stabile convivenza, non già alla costituzione della coppia.

Da tale situazione di fatto, dunque, secondo la legge in esame, derivano tutta una serie di conseguenze tra cui i medesimi diritti di visita previsti per coniugi nei casi previsti nell'ordinamento penitenziario ovvero in caso di ricovero ospedaliero, nonché per ciò che concerne l'assistenza e l'accesso alle informazioni personali; l'equiparazione ai familiari è tale anche in caso di disposizioni anticipate di trattamento e di decisioni riguardanti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e la celebrazione del funerale in caso di morte.

Vi è più; in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il superstite avrà diritto di continuare ad abitarvi per due anni ovvero per un periodo superiore fino a cinque anni qualora la convivenza abbia avuto una durata maggiore ai due anni. Al comma 42 viene anche previsto che, qualora nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il diritto ad abitare nella casa comune sia garantito per un periodo non inferiore a tre anni; nel caso in cui, invece, il coniuge recente o deceduto, fosse il conduttore della casa di residenza della coppia, a norma del comma 43, il superstite potrà succedergli nel contratto di locazione.

Le conseguenze sopra illustrate sorgono, è utile ribadirlo, a prescindere da qualsiasi formalizzazione della convivenza, per il solo fatto che essa sussista; ciononostante essendo prevista ex lege, la certificazione anagrafica della stabile convivenza da effettuare all'Anagrafe secondo gli artt. 4 e 13 comma 1 lett. B del D.P.R. 223/89, è chiaro come, seppure i diritti in capo ai conviventi sorgano indipendentemente dalla registrazione, il loro esercizio risulterà più arduo per coloro che, non avendola dichiarata all'Anagrafe, dovranno comunque dimostrare la sussistenza della stabile convivenza.

Al comma 50 la legge Cirinnà, regola, inoltre, il cosiddetto “contratto di convivenza”, ovvero la possibilità per i conviventi di regolare i loro rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune mediante pattuizioni decise di comune accordo.

Anche in tal caso, ai fini dell'opponibilità ai terzi di quanto disciplinato da tale contratto, sarà necessaria la registrazione anagrafica della convivenza; ben difficilmente, infatti, mancando la registrazione, il notaio o l'avvocato che si troverà a dover rogare o autenticare l'atto potrà procedere in quanto, a fronte dell'obbligo di iscrivere il contratto, sarà impossibile effettuare la pubblicità dello stesso.

Per quanto riguarda le unioni civili, sebbene, alla luce dell'entrata in vigore del testo normativo, esse siano da considerarsi un istituto disciplinato in modo distinto da quello del matrimonio, è innegabile che sussistano numerosissimi punti di contatto.

Stante, infatti, la differenza fondamentale che concerne ovviamente i componenti delle due tipologie di coppia (dello stesso sesso per le unioni civili e di sesso diverso per le coppie unite in matrimonio) le divergenze riguardano per lo più le modalità di celebrazione del matrimonio che differisce dalla costituzione dell'unione civile e il regime del cognome (uno degli appartenenti all'unione civile può adottare il cognome dell'altro ovvero anteporlo o posporlo al proprio).

Per il resto si rilevano ben più evidenti punti di contatto, basti sottolineare che la legge Cirinnà sancisce l'applicazione delle disposizioni che fanno riferimento al matrimonio nonché quelle contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

Esattamente come previsto per il matrimonio, anche per i componenti dell'unione civile si determina l'acquisto degli stessi diritti e l'assunzione i medesimi doveri; gli uniti civilmente, inoltre, come i coniugi, assumono un obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e di coabitazione e sono entrambi tenuti, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a prestare il loro contributo per i bisogni comuni.

I punti di contatto tra le due tipologie di coppia riguardano anche l'indirizzo della vita familiare, deciso in accordo e che viene regolato nel nostro ordinamento con pressochè le medesime parole se si esclude l'obbligo di fedeltà che viene dettato per la sola coppia unita in matrimonio.

Importanti conseguenze dell'equiparazione tra coppie sposate e coppie unite civilmente, operata dalla legge in esame sotto molti aspetti, emergono anche sotto il profilo dei rapporti economici e patrimoniali: come già detto i componenti di una unione civile sono equiparati con i coniugi di un matrimonio; pertanto, se non sussiste una convenzione con la quale gli uniti civilmente decidano di adottare il regime di separazione dei beni da stipularsi nella forma dell'atto pubblico), esattamente come accade per il matrimonio, anche nell'unione civile si instaurerà il regime di comunione dei beni di tal che diventeranno di titolarità comune i beni e i diritti acquistati nel periodo durante il quale si svolge l'unione civile.

Inoltre, esattamente come i coniugi uniti in matrimonio, anche i componenti di una unione civile possono adottare il regime del fondo patrimoniale.

Anche per quanto riguarda la disciplina della successione si registrano importanti novità con l'entrata in vigore della nuova legge: il comma 21 dell'articolo unico il Legislatore rende applicabile alla parte superstite dell'unione civile i medesimi diritti successori riconosciuti al coniuge superstite con anche il vantaggio del mitigato carico tributario sui cespiti ereditari. Operano in favore della parte superstite dell'unione civile, infatti, secondo quanto sancito dal Legislatore, le vigenti norme contenute negli artt. 463-466 c.c. relative all'indegnità a succedere; negli artt. 536-564 c.c. riguardanti i legittimari; negli artt. 565-586 c.c., concernenti le successioni legittime; negli artt. 737-751 c.c. relative alla collazione; negli artt. 768-bis a 768-octies c.c., concernenti il patto di famiglia.

La successione di una persona unita civilmente, è regolata, innanzitutto, dalle norme sulla parte generale delle successioni, seppur non richiamate dal comma 21 dell'art. 1 della L. n. 76/2016. Alla persona unita civilmente superstite, è, dunque, riconosciuta una quota di eredità variabile a seconda del concorso con altri legittimari e gli vengono riservati i medesimi diritti previsti per il coniuge superstite dall'art. 540 c.c. e, pertanto, all'apertura della successione acquisterà, salvo rinuncia, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili a suo corredo.

La parte superstite dell'unione civile, non è solo successibile necessario, ma anche, in assenza di testamento, successibile legittimo. Si potrà quindi avere il concorso della successione legittima, sub specie di successione necessaria, e della successione testamentaria, ove il testatore abbia disposto in ordine alla sola parte disponibile.

Non sono riferibili, invece, alla parte superstite dell'unione civile, le disposizioni in merito alla successione del coniuge superstite separato (art. 548 c.c.), non essendo prevista per le unioni civili la separazione ma solo il divorzio.

L'art. 1 comma 21, L. 76 del 2016 estende l'applicazione alle parti dell'unione civile degli artt. 737 e ss. c.c., ovvero le norme che regolano la collazione. La parte superstite infatti potrebbe aver ricevuto, durante la vita del partner deceduto, donazioni dirette o indirette delle quali è necessario tener conto alla sua morte, nei rapporti con gli altri successori, ove il de cuius, lungi dall'aver espresso la dispensa dalla collazione (valida solo nei limiti della quota disponibile), abbia manifestato di considerare tali donazioni quali anticipazioni, pertanto incapaci di alterare la situazione successoria al momento dell'apertura della successione.

Benché se ne preveda un marginale impiego, alla parte superstite dell'unione civile si applicano anche le norme relative al patto di famiglia, nonché le norme previste dagli artt. 2118 e 2120 c.c. relative alle indennità in favore del prestatore di lavoro.

La sostanziale piena parificazione al coniuge superstite, della persona superstite di una unione civile rende altresì possibile l'estensione del diritto all'ingresso della sua spoglia mortale nella tomba di famiglia dell'altro coniuge, salvo il caso di scelta di altro luogo o modalità di sepoltura.

Sempre con riguardo ai profili successori, la legge Cirinnà non ha, invece, apportato pressochè alcuna novità per i componenti delle coppie di fatto: infatti, a parte quanto già detto per il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune abitazione, il convivente di fatto non matura diritti successori sul patrimonio lasciato dal defunto e, dunque, l'unico strumento a disposizione per potergliene attribuire rimane, salvo ulteriori interventi legislativi, il testamento.